

TESTO ESAMINATO ED APPROVATO, A MAGGIORANZA, DALLA III COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2018.

D.D.L. n. 199: “Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione)”.

Articolo 1

(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione))

1. L’articolo 1 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

a. La presente legge, in attuazione dell’articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l’attività di tassidermia e di imbalsamazione.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.”.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/1984)

1. Al primo comma dell’articolo 2 della l.r. 7/1984, le parole: “cui provvede la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”, la parola: “indicata” è sostituita dalle seguenti: “di cui” e al secondo comma dell’articolo 2 della l.r. 7/1984, le parole: “Sono esentati all’autorizzazione gli enti e le” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti e alle”.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/1984)

1. Il primo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale nomina una Commissione per la tassidermia composta dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, con funzioni di presidente, da un esperto di fauna indicato dall’Università degli Studi di Genova, da un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova, da un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.”.

2. Al secondo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984, le parole: “, prima di esprimere il proprio parere sull’autorizzazione di cui all’articolo 2,” sono soppresse.

3. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della l.r. 7/1984, è inserito il seguente:

“2 bis. Nel provvedimento di nomina la Giunta regionale può dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell’esame.”.

4. Il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione, in caso di esito positivo dell'esame in tutte le materie elencate al secondo comma, esprime parere favorevole all'autorizzazione di cui all'articolo 2."
5. Il quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione opera a titolo gratuito."

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/1984)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984, le parole: "È consentita l'imbalsamazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono consentite l'imbalsamazione o la preparazione tassidermica".
2. Al secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984, dopo le parole: "l'imbalsamazione" sono inserite le seguenti: "o la preparazione tassidermica".
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. I tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie:
 - particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
 - non cacciabili;
 - cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

- 2 ter. Le richieste di nullaosta devono essere presentate alla competente struttura regionale accompagnate da idonea documentazione rilasciata da medico veterinario, attestante che il decesso è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello di caccia alla specie, che l'esemplare è stato abbattuto legittimamente e sottoposto a trattamento di lunga conservazione.

- 2 quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la competente struttura, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia il nullaosta. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, il nullaosta si intende comunque rilasciato. In caso di diniego, la competente struttura regionale provvede alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla distruzione delle spoglie.

- 2 quinquies. Per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, il nullaosta è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova."

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/1984)

1. All'articolo 5 della l.r. 7/1984, le parole: “dall'Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”; alla fine del comma, sono aggiunte le parole: “nonché gli estremi dell'eventuale nullasta di cui all'articolo 4”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/1984)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della l.r. 7/1984, dopo la parola: “imbalsamatore” è inserita una virgola, la parola: “loro” è soppressa e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 7/1984, le parole: “comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “primo comma” e la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1984)

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della l.r. 7/1984, dopo le parole: “un'etichetta” sono inserite le seguenti: “inalterabile, saldamente” e le parole: “Provincia di...” sono sostituite dalle seguenti: “Regione Liguria”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1984)

1. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 7/1984, le parole: “a tempo indeterminato” sono sostituite dalle seguenti: “per un anno” e le parole: “nel caso di più violazioni della stessa disposizione o prescrizione” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di recidiva”.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1984)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
a. Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o PEC.”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1984)

1. Al primo comma dell'articolo 10 della l.r. 7/1984, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: “lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250”,
le parole: “lire 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.500” e le

- parole: “l’esecuzione della” sono sostituite dalle seguenti: “l’esclusione dalla”;
- b) alla lettera b), le parole: “lire 50.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 25”, le parole: “lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250”, dopo le parole: “l’imbalsamazione” sono inserite le seguenti: “e la preparazione tassidermica” e le parole: “per i quali l’articolo 4 consente l’imbalsamazione” sono sostituite dalle seguenti: “consentiti dall’articolo 4”;
 - c) alla lettera c), le parole: “lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 10” e le parole: “lire 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100”;
 - d) alla lettera d), le parole: “lire 40.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 20” e le parole: “lire 400.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 200”;
 - e) alla lettera e), le parole: “lire 50.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 25” e le parole: “lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250”;
 - f) alla lettera f), le parole: “lire 60.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 30” e le parole: “lire 600.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 300”;
 - g) alla lettera g), le parole: “lire 50.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 25”, le parole: “lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250” e le parole: “nei termini” sono soppresse;
 - h) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
 - “g bis). la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500 per la detenzione di esemplari appartenenti a specie cacciabili preparati in violazione delle norme della presente legge.”.
2. Alla fine del secondo comma dell’articolo 10 della l.r. 7/1984, sono aggiunte le parole: “(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 11

(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 7/1984)

- 1. L’articolo 11 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:
 - “Articolo 11
 - 1. La vigilanza per l’osservanza della presente legge è affidata ai soggetti indicati all’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 12

(Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 7/1984)

- 1. L’articolo 12 della l.r. 7/1984 è abrogato.



Regione Liguria

X LEGISLATURA
ATN sul Disegno di legge n. /

SCHEDA
PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI TECNICO NORMATIVA

D.D.L. n. del

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)”

PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE

I.1) MATERIA E COMPETENZA LEGISLATIVA AI SENSI DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

La materia della caccia rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art.117 comma 4 della Costituzione della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 117 comma 6, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva la delega alle Regioni, mentre spetta a queste ultime in ogni altra materia.

Si rileva, inoltre, come la Corte Costituzionale abbia manifestato più volte (sentenze n. 536/2002, n. 407/2002, n. 165/2009, n. 190/2011, n. 9/2016) l'orientamento per cui la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di competenza esclusiva statale ex art. 117 co. 2 lett. s) – non sia da leggere come materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale “lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali”.

Pertanto la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” rappresenta la traduzione

normativa di un valore trasversale – l'ambiente – alla cui tutela è preposta la legislazione statale e che la regolazione regionale deve rispettare.

La l. 157/92 dispone, all'art. 6 (Tassidermia) che le regioni disciplinino, con apposito regolamento, l'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché la detenzione ed il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" all'articolo 46 (Tassidermia) stabilisce che l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei siano disciplinate dalla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7.

Quest'ultima, tuttora vigente senza aver subito modifiche, è stata approvata in attuazione della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19 "Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia", abrogata dall'art. 55 della l.r. 29/94.

PARTE II: INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

II.1) LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Nulla rileva.

II.2) LA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO

L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) quale normativa in campo ambientale (si veda punto I.1).

II.3) LA NORMATIVA REGIONALE

L.r. 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) (si veda punto I.1).

II.4) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

Nulla rileva.

II.5) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nulla rileva.

II. 6) LA NORMATIVA NELLE ALTRE REGIONI

Nelle altre Regioni la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è regolata in modo eterogeneo.

Infatti, se la l. 157/92 prevede, all'articolo 6, che le Regioni disciplinino la materia sulla base di appositi regolamenti, solo 6 regioni ne risultano dotate (Abruzzo, r.r. 8/96; Emilia Romagna, r.r. 46/96; Piemonte, r.r. 2/01, Puglia, r.r. 7/01; Umbria, r.r. 14/95; Veneto, r.r. 1/00). Una Regione, la Calabria, pur avendo previsto con la l.r. 9/96 di dotarsi di un regolamento, ad oggi non lo ha ancora approvato.

Sette regioni disciplinano la tassidermia mediante uno specifico articolo della legge regionale sulla caccia (Basilicata, l.r. 2/95; Campania, l.r. 26/12; Friuli-Venezia Giulia, l.r. 26/02; Marche, l.r. 7/95; Molise, l.r. 19/93; Sicilia, l.r. 33/97; Val d'Aosta, l.r. 64/94).

Analogamente si è comportata la Provincia autonoma di Bolzano, con l.p. 14/87.

Lazio, Lombardia e Provincia autonoma di Trento, come la Liguria, hanno conservato leggi regionali antecedenti alla l. 157/92 (rispettivamente la l.r. 81/88, la l.r. 42/86 e la l.p. 32/82), mentre la Toscana ha approvato le proprie norme sull'attività di tassidermia ed imbalsamazione successivamente, con la l.r. 3/95.

Infine, la Regione autonoma della Sardegna, pur avendo previsto, con l.r. 23/98, l'approvazione di un regolamento di attuazione in materia di tassidermia, disciplina la materia con apposite direttive approvate dalla Giunta regionale (n. 30/13 del 20/07/04).

PARTE III: VERIFICA DI LEGITTIMITA'

III.1) CONFORMITÀ AI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Conforme.

III.2) LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (OVVERO LA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO)

Si veda punto I.1 e, per quanto riguarda la tassidermia nello specifico, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 27 gennaio 2014, con la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della [legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69](#) (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la Consulta ha peraltro dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, concernenti la disciplina dell'attività di tassidermista.

PARTE IV: VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DI POSSIBILITA' DI DELEGIFICAZIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

La revisione della disciplina in materia si è resa necessaria a seguito dell'approvazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)", in base alla quale le funzioni relative alla caccia e alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle province, sono state assunte dalla Regione.

PARTE V: BANCA DATI REGIONALE SUAP

V. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE SUAP

di cui all'Articolo 6 della Legge Regionale 5 Aprile 2012 N. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico"

Non necessita adeguamento.

PARTE VI: BANCA DATI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VI. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di cui al Regolamento n. 2 del 2011 e s.m.i. e all'Atto ricognitivo Dgr 1622 del 2011

L'approvazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)", in base alla quale le funzioni relative alla caccia e alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle province, sono state assunte dalla Regione, comporta la necessità di aggiornare la banca dati con l'inserimento dei procedimenti previsti dalla l.r. 25 gennaio 1984, n. 7 in materia di tassi di tassa ed imbalsamazione, ora in capo alla Regione.

PARTE VII: ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

VII.1) EVENTUALI RILIEVI SUL LINGUAGGIO NORMATIVO

Nessuno.

NOTE

.....
.....

Genova, li

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)”

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il disegno di legge interviene sulla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione) apportando gli opportuni aggiornamenti a tali norme, in particolare a seguito dell’applicazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15, per la quale le funzioni relative alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle Province, sono state assunte dalla Regione Liguria.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il disegno di legge si inquadra nelle iniziative della Regione volte alla corretta gestione della fauna selvatica, della caccia e delle attività ad esse correlate, in un’ottica di adeguamento e innovazione normativa e regolamentare particolarmente necessarie a seguito dei recenti passaggi di competenze in tali materie, già caratterizzate da un contesto ambientale, sociale e normativo in costante e rapida evoluzione.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento non ha effetti finanziari sul bilancio regionale.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell’entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare	_____	_____

--	--	--	--

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione- programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo- tipologia-categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO
PROPONENTE

**b) SEZIONE II (da completare a cura del Settore Risorse Finanziarie
Bilancio e entrate Regionali)**

Prospetto di copertura finanziaria

	2014	2015	2016	Importo annuo a regime	Anno terminale	Importo complessivo
1) Oneri (correnti o conto capitale)						
Nuove o maggiori spese (correnti o conto capitale) Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione onere						
Minori entrate Articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale oneri da coprire						
2) Mezzi di copertura						
Utilizzo Fondi speciali (parte corrente e di conto capitale)						
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa – da indicare <u>l'autorizzazione di spesa</u> <u>che si riduce ed i motivi.</u> Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – decrizione copertura						
Modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate (con						

esclusione della copertura di spese correnti con entrate in conto capitale) articolato								
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria								
Totale mezzi di copertura								
differenza								

Prospetto degli effetti finanziari

INTERVENTO	SALDO NETTO			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Spesa c/cap. – spesa corrente									



Regione Liguria

X LEGISLATURA
TEST PMI sul Disegno di legge n. /

SCHEDA
PER LA REDAZIONE DEL TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE

D.D.L. n. del

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)”

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE .

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono:
gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

Oneri informativi – per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELL’IMPATTO SULLE PMI

1)La proposta legislativa impatta sulle PMI*?

SI

NO

La proposta legislativa può impattare, grazie ad alcuni elementi innovativi nella stessa contenuti, sull'attività di chi svolge, prevalentemente non a titolo principale, l'attività di tassidermista. Tale attività può essere assimilata a quella di microimprese condotte in forma individuale.

2) L'impatto è maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese?

SI

NO

Non vi sono impatti su piccole, medie e grandi imprese ma solo su microimprese individuali.

PARTE II CONSULTAZIONI

3) Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare quelle rappresentative delle PMI?

SI

NO

4) È stata valutata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?

SI

NO

Parte III Oneri regolatori

4) Sono previsti nuovi oneri informativi?

SI

NO

5) È stato valutato se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti? La legge 180/2011 (statuto delle Imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale... non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. E stata fatta una valutazione al riguardo?

Check list che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri

1. L'OBBLIGO INFORMATIVO È RIDONDANTE?

- L'obbligo introdotto deriva da disposizioni superate dalla disciplina in vigore e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- L'obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldplating)?
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

2. L'OBBLIGO INFORMATIVO È PROPORZIONALE ALLA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO?

- È possibile ridurre la platea delle imprese e dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

3.GLI ONERI INFORMATIVI SONO ECCESSIVAMENTE COSTOSI?

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- Possono essere unificate le scadenze?
- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio regionale?
- Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?